

avv. Felice C. Besostri
Milano

avv. Francesco Verace
Venezia

avv. Anna Falcone
Roma

ORIGINALE

CORTE COSTITUZIONALE

MEMORIA DI COSTITUZIONE E DEDUZIONI DIFENSIVE

nel procedimento n.136/2014 Ordinanza (G.U. 03/09/2014)

nell'interesse dei signori:

-on. **Benaglia Franco** (C.F.:BNGFNC45M09D061O) residente in Via Torino,1 29016 Cortemaggiore (PC) e altri che sottoscrivono il presente atto
-rappresentati e difesi nel presente giudizio incidentale di costituzionalità, con poteri tra loro anche disgiunti, dagli avvocati **Felice Besostri** (C.F. BSSFCC44D23M172R), del foro di Milano, **Francesco Versace** (C.F. VRSFNC66H17L736M) del Foro di Venezia e dall'avvocato **Anna Falcone** (C.F. FLCNNA71S70D086X) . del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in viale G. Mazzini 55 00195 Roma, P.E.C. annafalcone@ordineavvocatiroma.org come da deleghe in calce del presente atto di costituzione avanti a codesta Corte Costituzionale. I predetti avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 170, comma 4, e 176 C.p.c al seguente indirizzo di posta elettronica: PEC: **annafalcone@ordineavvocatiroma.org**

NEL GIUDIZIO INCIDENTALE

DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Introdotta dal Tribunale Civile e Penale di Venezia sez. III civ., con l'Ordinanza del Giudice Dott. Maurizio Gionfrida del 5 maggio 2014 e depositata il 9 maggio 2014 nella causa civile promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 7/2/2014 e rubricata al n.1025/2014 R.G e pubblicata nella G.U.R.I. del 3 settembre 2014, con la quale *“Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, comma 1, n. 1 bis e 2 della legge 24/1/1979, n. 18, nella parte in cui, con scelta manifestamente irragionevole, introducono per le consultazioni del Parlamento Europeo una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito su piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, per contrasto con gli artt. 1. Comma 2°, 3 e 48 comma della Costituzione.”*

Con il ricorso ex art. 702 bis cpc i signori BENAGLIA FRANCO – MERCANZIN GIAMPAOLO – TURCI LANFRANCO – ZANOTTI KATIA – SENTIMENTI

MAURO - LOVO FRANCESCO – ZORZI GIORGIO – GROSSELE PAOLO –
MORTANDELLO RICCARDO – DALL’AGLIO FRANCESCA, tutti cittadini
elettori nella Circoscrizione II Italia Orientale rappresentati e difesi dagli avvocati
Felice Besostri e Francesco Versace

RICORRENTI

contro

STATO ITALIANO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELL’INTERNO

Rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato

CONVENUTI

Chiedevano che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:” *Piaccia al Tribunale Civile di Venezia, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:*

previo rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’UE delle questioni relative all’interpretazione/applicazione del diritto comunitario avvalendosi del procedimento pregiudiziale accelerato ai sensi dell’art.104 bis del regolamento di procedura della Corte di Giustizia UE così come riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia UE con nota del 5/12/2009 n. C-297/01 (ora art.105 G.U.CE 29/09/2012 n.L265)

previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la loro non manifesta infondatezza:

accertare e dichiarare il diritto degli elettori ricorrenti come identificati in atto di esercitare il proprio diritto di voto libero, eguale, personale e diretto, così come attribuito e garantito nel suo esercizio dalla Costituzione Italiana e dai vigenti Trattati sull’Unione Europea e il suo funzionamento e norme comunitarie In caso di resistenza alla domanda dei ricorrenti, spese compensate in quanto non vi è un interesse privato nel suo accoglimento, ma interesse personale come cittadini elettori alla regolarità del processo elettorale “

I ricorrenti, in quanto elettori iscritti nelle liste elettorali, si assumeva che avessero il diritto fondamentale di esercitare il diritto di voto nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli articoli 1, 2, 3, 48, 49, 51, 56, 58, e 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché degli artt. 20, 22, 223 e 224 TFUE, artt 2, 6, 9, 10 e 14 TUE, Preambolo cpv 2°, artt. 10, 12, 20, 21, 39, 51, 52, 53 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 1 c. 1 nn. 2), 3) e 8), decisione 2002/772/CE che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 CECA, CEE, EURATOM e della sentenza 23 aprile 1986 in causa 294/1983, Parti Ecologiste-Les Verts vs. Parlement Européen. Si precisava che tale elencazione non fosse esaustiva in quanto il contrasto con singole norme europee comunitarie fosse sviluppato nei singoli punti del ricorso

Si tratta di azione dichiarata ammissibile e, nell'allora caso precedente fondata, con riferimento a parti delle leggi per l'elezione del Parlamento italiano, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, come modificate con la legge n. 270/2005, con la sentenza 4-16 aprile 2014 n. 8878 della Prima Sezione della Corte di Cassazione previa remissione con ordinanza n. 12060 del 17 maggio 2013 alla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 1/2014 ha dichiarato incostituzionali disposizioni delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Con il ricorso introduttivo si eccepeva che diverse disposizioni della 24 gennaio 1979 n. 18 come integrata e modificata dalla legge 20 febbraio 2009 n. 10 impedivano ai ricorrenti, tutti cittadini elettori di votare secondo Costituzione e in conformità ai Trattati e normativa europea per il rinnovo dei PARLAMENTARI EUROPEI ASSEGNATI ALL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO.

Le disposizioni censurate erano più numerose di quelle ritenute non manifestamente infondate e rilevanti al fine del giudizio dall'ordinanza di remissione del Tribunale di Venezia, ma di questo i ricorrenti non si dolgono in quanto si tratta della disposizione sicuramente più rilevante in quanto ha impedito la rappresentanza di liste che altrimenti sarebbero state rappresentate in assenza della soglia di accesso del 4% introdotta per la prima volta e nell'imminenza delle elezioni per il PE del 2009 con la legge 20 febbraio

2009 n. 10: si tratta delle liste “Green Italia – Verdi Europei”, “Fratelli d’Italia- Alleanza Nazionale” e “Scelta Europea” per un totale di **1.454.557** (5,29%) voti di cittadini elettori, che pur essendosi recati alle urne e avendo espresso voti validi non hanno eletto rappresentanti.

Nelle elezioni europee del 2009 la distorsione della volontà degli elettori è stata maggiore, come si desume da questa tabella:

LISTE	VOTI
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ con la collegata VALLEE D’AOSTE	10.803.183
PARTITO DEMOCRATICO con la collegata SVP	8.094.254
LEGA NORD	3.126.181
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI con la collegata	
AUTONOMIE LIBERTE’ DEMOCRATIE	2.472.049
UNIONE DI CENTRO	1.990.784
[TOTALE PARZIALE VOTI LISTE SOPRASOGLIA]	[26.486.451]
RINFOND. COM. – SIN. EUROPEA – PdCI	1.032.379
SINISTRA E LIBERTA’	953.907
LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO	740.970
LA DESTRA – MPA – PENSIONATI – ALL. DI CENTRO	681.064
FIAMMA TRICOLORE	245.611
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI	165.521
FORZA NUOVA	146.922
LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE	70.939
[TOTALE PARZIALE LISTE SOTTO SOGLIA]	[4.037.313]
TOTALE	30.519.501

Dunque è di tutta evidenza che più di 4 milioni di elettori non ebbero rappresentanza, e cioè il 13,22% dei voti validi espressi: di gran lunga il terzo partito italiano dopo PdL e PD e prima della Lega Nord, con quasi un milione di voti in più.

Nel calcolare la distorsione occorre tuttavia considerare che nel 2014 i votanti sono stati **28 991 258**, pari al **57,22%** dei 50 662 460 elettori aventi diritto. Escludendo i voti degli italiani all'estero l'affluenza è stata del 58,69%, in calo di quasi 8 punti percentuali

rispetto al **66,43%** delle precedenti elezioni europee del 2009 con voti validi pari a **30.519.501**, cioè ben **1.528.243** in più.

La somma dei voti delle 3 liste, escluse dal riparto dei seggi a causa della soglia di accesso, pari a **1.454.557** è numero comunque superiore agli abitanti di Malta (**416.515** ab. (2012)) 6 eurodeputati, Lussemburgo (**507.448** ab. (2012)) 6 eurodeputati Cipro (**840.407** ab.(2011)) 6 eurodeputati e Estonia (**1.341.140** ab. (2012)) 6 eurodeputati singolarmente considerati e della somma degli abitanti di Malta e Lussemburgo o Cipro e Lussemburgo: ciascuno di questi Stati ha inviato 6 deputati nel Parlamento Europeo e sommati 2 a 2, Estonia esclusa, ben **12**. **Se si considerano i votanti la distorsione della rappresentanza nel PE di cittadini UE, in ipotesi uguali, la sproporzione della rappresentanza, come nel 2009, è intollerabile e non giustificabile per i paesi più popolosi, già, sia pur ragionevolmente, penalizzati dal criterio della proporzionalità degressiva nel rapporto tra eurodeputati e popolazione. In Slovenia con 8 seggi e con 2.045.901 abitanti ha votato il 24,55% e in Lettonia con 2.070.371 il 30,24% sempre per 8 seggi., Non è un caso che il sito <http://www.risultati-elezioni2014.eu/it/country-results-lv-2014.html> non fornisca il numero dei votanti. (cfr tabella comparativa in allegato “A”)**

. L'introduzione della soglia di accesso anche per l'elezione del Parlamento europeo comporta la violazione del voto eguale e diretto, non rileva a riguardo ,che sia prevista anche per le elezioni nazionali, in quanto un sacrificio della rappresentanza può essere giustificato in una forma di governo parlamentare per evitare un'eccessiva frammentazione partitica in nome della governabilità e della stabilità, poiché il Governo deve avere la fiducia delle Camere (art. 94 Cost), mentre non è compito del Parlamento europeo dare una fiducia politica ad un Governo Europeo -la Commissione Europea- costituito sulla base di un'intesa fra i Governi degli Stati membri, **ma personale ai singoli Commissari sull'idoneità ad assolvere i compiti della funzione proposta.**

. L'argomentazione avanzata a suo tempo di evitare una frammentazione della delegazione italiana (relazione dei Senn. Ceccanti e Malan) per dare maggior peso all'Italia, ignora che nel Parlamento europeo i parlamentari sono suddivisi per gruppi politici e non nazionali, che per il Parlamento europeo sono elettori tutti i cittadini

comunitari residenti (elettorato attivo) ed eleggibili i cittadini di qualsivoglia paese membro dell'U.E. (elettorato passivo). Come si rileva da qualsivoglia sito informativo istituzionale dell'UE: "*Eletti direttamente a suffragio universale ogni 5 anni, i membri del Parlamento europeo rappresentano i cittadini dell'UE. Il Parlamento, insieme al Consiglio dell'Unione europea, è una delle principali istituzioni legislative dell'UE. Il Parlamento europeo ha tre funzioni principali: discutere e approvare le normative europee insieme al Consiglio, controllare le altre istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione, per accertarsi che agiscano democraticamente, discutere e adottare il bilancio dell'UE insieme al Consiglio*" (http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_it.htm), come del resto prevedono gli artt.10, comma 2 e 14 comma 2, primo periodo TUE per quanto riguarda la rappresentanza dei cittadini dell'UE e gli artt. 22 comma 2 TFUE e 39 comma 1 della Carta Diritti Fondamentali per il diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini comunitari nel paese di residenza. **È quindi escluso che i parlamentari europei eletti in Italia rappresentino lo Stato italiano o i suoi interessi!** Del resto lo stesso titolo della Legge n. 18/1979 parla di membri spettanti all'Italia e non rappresentanti l'Italia e, in effetti, i parlamentari europei sono assegnati agli Stati membri in base alla popolazione residente e non ai cittadini dello Stato membro: "La rappresentanza dei cittadini [dell'UE] è garantita in modo degressivamente proporzionale." (art. 14 c.2 TUE). In altre parole, gli stati membri sono circoscrizioni per l'elezione di un Parlamento rappresentativo dei cittadini dell'UE. La decisione 2002/772/CE consente di suddividere il territorio nazionale in circoscrizioni, ma "*senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto*" (art.1, comma 1, n.3 di modifica dell'art. 2 della Decisione 76/787 CECA, CEE, EURATOM ora art.2 versione consolidata).

L'introduzione della soglia del 4% è incostituzionale e contraria ai Trattati, in quanto la sola base che lo consente è la Decisione 2002/772/CE nella parte in cui introduce con l'art.1 comma 1 n.3) l'art. 2 bis (ora 3 nella versione consolidata) nella decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, che ammette la possibilità di introdurre soglie di accesso fino ad un massimo del 5% nazionale. Di fatto tale facoltà fino al giugno 2010 non era stata esercitata da ben 13 stati, tra i quali Regno Unito, Spagna, Romania, con un alto

numero di Europarlamentari in rapporto alla loro popolazione, (http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_Formule_elettorali_03032011.pdf). Altri con popolazione paragonabile all'Italia, come la Francia e la Germania, avevano esercitato tale facoltà non a livello nazionale, ma circoscrizionale, attenuando la distorsione della rappresentanza. In Italia, nel 2009, SeL nella circoscrizione IV (Italia Meridionale) e MPA e alleati nella V (Italia Insulare) avevano agevolmente superato la soglia di sbarramento.

I principi comuni non sono più tali se ogni Stato è libero di fissare sia la soglia di accesso, che la sua consistenza con l'unico limite che non superi il 5% , perché si opera un **discriminazione irragionevole tra i cittadini dell'UE non più compatibile con la natura del Parlamento europeo, che è cambiata con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona**. Il trattato di Lisbona ha, infatti, modificato il mandato ufficiale dei deputati al Parlamento europeo, che da "*rappresentanti dei popoli degli Stati*" (art. 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea), sono divenuti "*rappresentanti dei cittadini dell'Unione*" (art. 14 par. 2 del TUE) e ha sancito che "*i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo*" (art. 10, par. 2 TUE). Le regole dettate in tempi in cui i deputati erano rappresentanti dei popoli degli Stati, non possono valere quindi, per deputati che sono diventati rappresentanti dei cittadini dell'Unione: gli Stati nazionali sono liberi di determinare come far rappresentare i loro rispettivi popoli, sia che si tratti di loro cittadini, che di cittadini di altri Stati membri della UE residenti nel loro territorio, purché li equipari, ma non di escludere irragionevolmente dalla rappresentanza cittadini della UE, che siano o meno anche loro cittadini. **In caso di contrasto tra norme vale il principio di gerarchia delle fonti e le Decisioni del Consiglio sono di rango inferiore ai Trattati**.

Le norme dei Trattati vanno, inoltre, interpretate alla luce dei principi ispiratori dell'Unione così come sanciti dal Preambolo e dall'art.6 del TUE. Fra questi, assumono rilievo centrale le disposizioni del TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA (gli artt. da 51 a 53) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che, proclamata ufficialmente a Nizza nel 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, ha acquisito lo

stesso valore giuridico dei Trattati, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del Trattato sull'Unione europea.

Non si può dubitare, inoltre, che tra i principi fondanti dell'Unione vi sia quello dell'uguaglianza (cfr. i capoversi II, IV e VII del Preambolo al TUE in riferimento alla cittadinanza comune, cpv. X, e alla libertà di circolazione, cpv. XII del richiamato preambolo). I principi ispiratori dei Trattati si sono tradotti in norme puntuali e precise del TUE quali: nel TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI, gli artt. 2 (rilevante anche per il problema delle minoranze), e 3 par. 2 (libera circolazione dei cittadini) e par.3, comma 2 (parità uomo-donna); nel TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI, gli artt. 9 (uguaglianza dei cittadini) e 10, par. 1 (democrazia rappresentativa), 2 (rappresentanza diretta dei cittadini nel PE) e 3 (“Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione”); nonché nella CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE gli artt. 20 (uguaglianza), 23 (parità uomo-donna) e 39 (Diritto di voto e di eleggibilità).

Nel ricorso introduttivo si era chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, che ad avviso dei ricorrenti doveva precedere quello alla Corte Costituzionale in quanto problema di diritto europeo, non solo rispetto alle norme di diritto interno, ma anche di compatibilità di norme europee vigenti di rango inferiore (Decisioni della Commissione Europea) alla luce della successiva entrata in vigore di norme di Trattati: nel caso di specie le norme comuni sull'elezione del Parlamento (decisione 2002/772/CE che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 CECA, CEE, EURATOM, cosiddetto Atto Unico) con gli artt. 10.2 e 14.2 TUE.

Ai fini della effettiva uguaglianza dei cittadini nel diritto di scegliere ed eleggere i propri rappresentanti nel Parlamento europeo, indipendentemente dal luogo di residenza, è assurda e contraddittoria, quindi – e non risponde al principio di proporzionalità, cui si deve attenere la normativa europea ai sensi dell'art. 5 TUE – non tanto l'esistenza di una soglia di accesso in sé, ma il fatto che sia facoltativa, variabile e nazionale. Ciò implica, infatti, che vengano discriminati i cittadini elettori che risiedono negli stati più popolosi e che, in base al principio della proporzionalità

degressiva (art. 14, par. 2 TUE), hanno un rapporto seggi abitanti di molto inferiore agli Stati minori.

Soglie di accesso sarebbero in ipotesi legittime se poste a livello dell'Unione per liste tra loro collegate e se sono della stessa entità, cioè in misura fissa percentuale e non variare da 0 a 5%. Eventualmente sarebbero ammissibili anche soglie che tengano conto dell'ambito circoscrizionale di presentazione delle liste, cioè in tutti i paesi dell'UE, ovvero soltanto in alcuni di essi. Altresì, le soglie di accesso, potrebbero essere teoricamente ammissibili se degressivamente proporzionali rispetto al rapporto seggi/abitanti. Sono correzioni ad un principio che deroga all'uguaglianza del voto in assenza della necessità di contemperare rappresentanza e governabilità, e che nella struttura attuale delle istituzioni comunitarie e dei loro reciproci rapporti non ha alcuna ragione. La soglia nazionale contraddice il ruolo che i Trattati assegnano ai partiti europei (art. 10, par. 4 TUE e art.10, par. 2 CARTA DIRITTI FONDAMENTALI).

Nell'Ordinanza il Giudice del Tribunale ha argomentato che la normativa europea introduce una mera facoltà per il legislatore nazionale DI INTRODURRE UNA SOGLIA DI ACCESSO E CHE DI CONSEGUENZA ERA LA COSTITUZIONALITA' DELLA NORMA NAZIONALE AD AVERE PRIORITA' PER LA DECISIONE DEL GIUDIZIO. Tuttavia se la facoltà non è più legittima, logicamente la questione pregiudiziale sul diritto europeo applicabile ha la precedenza. La prospettazione dei ricorrenti rappresenta un'assoluta novità, non prospettata nemmeno dal Tribunale Costituzionale Federale tedesco, Secondo Senato, nelle due note sentenze del 9 Novembre 2011 e del 26 febbraio 2014.

Alla luce delle Ordinanze della Corte Costituzionale n. 103/2008 E 207/2013 può provvedere il Giudice delle leggi

- Si deposita allegato A :tabella comparativa voti validi

Roma 15 settembre 2014


avv. Felice Besostri

avv. Francesco Versace

avv. Anna Falcone

Sottoscrivono il ricorso e rilasciano MANDATO affinché li rappresentino e difendano nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale in parte qua della legge 1979 n.18 e s.m.i. , con poteri tra loro anche disgiunti, agli avvocati Felice Besostri (C.F. BSSFCC44D23M172R), del foro di Milano, Francesco Versace (C.F. VRSFNC66H17L736M) del Foro di Venezia e dall'avvocato Anna Falcone (C.F. FLCNNA71S70D086X) . del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in viale G. Mazzini 55 00195 Roma, P.E.C. annafalcone@ordineavvocatiroma.org i signori:

-on. Benaglia Franco

Franco Benaglia

-on. Lanfranco Turci (C.F.: TRCLFR4OTO2B539N) residente in Via Basilicata 3, 41056 Savignano sul Panaro (MO)

Lanfranco Turci

On. Katia Zanotti (C.F.: ZNTKTA52D41A944E) residente in Piazza Aldrovandi n. 19, 40125 Bologna (BO)

Katia Zanotti

-avv. Mauro Sentimenti (C.F.:SNTMRA48R14H195) residente in via Costrignano n..8/C , 41049 Sassuolo (MO)

Mauro Sentimenti

Sono vere ed autentiche le sovraestese sottoscrizioni del ricorso dei signori *Franco Benaglia,*
Lanfranco Turci, Katia Zanotti e Mauro Sentimenti
avv. Felice Besostri

Sottoscrivono il ricorso e rilasciano MANDATO affinché li rappresentino e difendano nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale in parte qua della legge 1979 n.18 e s.m.i. , con poteri tra loro anche disgiunti, agli avvocati Felice Besostri (C.F. BSSFCC44D23M172R), del foro di Milano, Francesco Versace (C.F. VRSFNC66H17L736M) del Foro di Venezia e dall'avvocato Anna Falcone (C.F. FLCNNA71S70D086X) . del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in viale G. Mazzini 55 00195 Roma, P.E.C. annafalcone@ordineavvocatiroma.org i signori:

-sig. Giampaolo Mercanzin (C. F.: MRCGPL40L25G224G) residente in via G.Brunacci 9, 35030 RUBANO (PD)

Giampaolo Mercanzin

-sig. Francesco Lovo (C.F. LVOFNC52H12H829U) residente in via Seriola n. 11/2 36066 Sandrigo (VI)

Francesco Lovo

-sig. Zorzi Giorgio (C.F.:ZRZGRG53M17G224B) residente in Via Pozzacale 15 - 35037 Teolo (PD)

Zorzi Giorgio

-sig. Paolo Grossele (C.F.: GRSPLA47A22I595A) residente in via Borromeo 78 35030 RUBANO (PD)

Paolo Grossele

-sig. Riccardo Mortandello (C.F.: MRTRCR81H28G224M),. residente in via Plinia 38, 35036 Montegrotto Terme (PD)

Riccardo Mortandello

-sig.ra Francesca Dall'Aglio (C.F. DLLFNC73R61C964R, residente in P.za Cornaro 13/6 Rubano (PD)

Francesca Dall'Aglio

Sono vere ed autentiche le sovraestese sottoscrizioni del ricorso dei signori *Giampaolo Mercanzin, Francesco Lovo, Zorzi Giorgio, Paolo Grossele, Riccardo Mortandello e Francesca Dall'Aglio.*

avv. Felice P. Besostri

A

TABELLA RAFFRONTO EUROPEE 2014 VOTANTI E VOTI

ITALIA voti validi per liste sotto soglia

Green Verdi europei **250.102** + Scelta Europea **197.142** + Fratelli d'Italia-AN **1.006.513=1.454.557**

La somma dei voti delle 3 liste, escluse dal riparto dei seggi a causa della soglia di accesso, pari a **1.454.557** è numero comunque superiore agli abitanti di Malta(416. 515 ab. (2012)) 6 eurodeputati, Lussemburgo(507 448 ab. (2012)) 6 eurodeputati ,Cipro(840.407 ab.(2011)) 6 eurodeputati e Estonia(1.341.140 ab. (2012))6 eurodeputati singolarmente considerati e della somma degli abitanti di Malta e Lussemburgo o Cipro e Lussemburgo: ciascuno di questi Stati ha inviato 6 deputati nel Parlamento Europeo e sommati 2 a 2, Estonia esclusa, ben 12.

Malta 6 eurodeputati/416. 515 ab.

Voti validi : 251.851

Bianchi e nulli : 5.737

Voti totali : 257.588

Cipro 6 eurodep/840.407 ab.(

Voti validi: 258.914

Bianchi e nulli : 7.977

Voti totali : 266.891

Lussemburgo 6 eurodep/507 448 ab.

Ogni elettore ha tanti voti quanto sono i candidati da eleggere, cioè 6. I voti possono essere espressi sia votando per una lista sia per un candidato. L'elettore che vota per una lista non può esprimere altro voto o corre il rischio che il suo voto sia non conteggiato ancorché la lista sia composta di meno di 6 candidati.

L'elettore che vota per un candidato può scegliere il suo dalla stessa lista o da liste diverse ma deve fare attenzione di non esprimere più voti dei seggi disponibili (6)

Voti validi: 1.172.614

Votanti totali (chi ha espresso un voto valido) : 203.772

Bianchi e nulli : 22.446

Voti totali : 226.218

Estonia 6 eurodep/1.341.140 ab.

Voti validi: 328.493

Bianchi e nulli : 1.273

Voti totali : 329.766

Lettonia 8 eurodep/ 2 070 371 ab.

In Lettonia la percentuale dei votanti è calcolata sulla base di entrambi gli elettori che sono venuti al seggio e quelli che sono venuti al seggio sono stati registrati, hanno ricevuto il materiale di voto ma non lo hanno espresso.

Voti validi: 440.288

Bianchi e nulli : 3.514

Totale buste valide : 443.802

Registrati ma non votanti : 1.423 (Votanti che arrivano alla sede elettorale, sono registrati, ritirano il materiale di voto, ma non lo esprimono.)

Voti totali : 445.225

Slovénia 8 eurodep/2 045 901 ab.

Voti validi: 402.071

Bianchi e nulli : 17.590

Voti totali : 419.661

Voti validi: MALTA+CIPRO+LUXBURG+ESTONIA+SLOVENIA=1.445.101 <1.454.557

hanno eletto **32 eurodep**

: SLOVENIA+LETTONIA+ESTONIA+CIPRO= 1.429.766 < 1.457.557

hanno eletto **28 eurodep**